

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVI – AVVOCATO - CATEGORIA D – POSIZIONE ECONOMICA D.1

PRIMA PROVA SCRITTA - TRACCIA N. 1

Il Comune di A indice una pubblica gara, divisa in tre lotti, per l'affidamento in concessione di un impianto sportivo di proprietà comunale, comprendente un campo di calcio (lotto n. I), una piscina (lotto n. II) e un palazzetto dello sport (lotto n. III).

In particolare il bando prevede che il soggetto affidatario potrà gestire gli impianti godendo dei relativi introiti, verso il pagamento di un canone annuo al Comune.

Il bando prevede altresì che possa essere presentata offerta per un solo lotto, ovvero per due o tutti e tre i lotti in gara; tuttavia una clausola del bando precisa altresì che, nel caso di presentazione della domanda per tutti e tre i lotti, ne potranno essere affidati soltanto due e la scelta dei due lotti da affidare sarà lasciata al concorrente stesso.

La *lex specialis* di gara richiama espressamente la generica applicazione dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Presentano distinte offerte le Società X, Y e Z.

La Società X presenta offerta per il solo palazzetto (lotto n. III), la Y per il palazzetto (lotto n. III) ed il campo di calcio (lotto n. II) e la Z per tutti e tre i Lotti.

A seguito dell'esame delle domande, emerge che la Società Z presenta le migliori offerte per tutti e tre i lotti; tuttavia, in virtù della clausola pro-concorrenziale suddetta, per il palazzetto (lotto III) risulta affidataria la Società Y, che ha presentato offerta migliore della X.

Dal successivo controllo sui requisiti generali, emerge però che la Società Z e la Società Y si trovano tra loro in un sostanziale rapporto di controllo di cui alla lettera m) dell'art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016.

Con tre diversi e distinti atti (ognuno per ogni singolo lotto) adottati in data 24/10/2022 e comunicati via pec in data 25/10/2022, l'Amministrazione comunale esclude dalla procedura le Società Z e Y in applicazione dell'art. 80, nonché per violazione della clausola pro-concorrenziale (art 51, comma 3, D.Lgs. 50/2016).


La Società Z esclusa notifica in data 24/12/2022, al Comune ed alla Società X, un unico ricorso davanti al competente TAR Liguria, impugnando, cumulativamente, entrambi i provvedimenti di esclusione dai lotti (n.ri I e II), per i quali sarebbe risultata aggiudicataria.

All'uopo deduce l'illegittimità degli atti gravati per inapplicabilità dell'art. 80, comma 5, lettera m) del D.Lgs. 50/2016 alle gare "plurilotto", l'inapplicabilità della medesima norma alle concessioni di beni quali rapporti esclusi dall'applicazione del Codice dei Contratti e la violazione dell'art. 7 L. 241/90, stante la mancata comunicazione di avvio di procedimento diretto all'adozione dell'esclusione della procedura di gara.

I/la Candidato/a rediga, in vista della trattazione del merito, memoria difensiva a favore del Comune.

TRACCIA NON ESTRATTA

12.01.2023



CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVI – AVVOCATO - CATEGORIA D – POSIZIONE ECONOMICA D.1

PRIMA PROVA SCRITTA - TRACCIA N. 2

Una società di telefonia, in ragione di un asserito scarso livello di copertura nell'ambito di un centro urbano, chiede al Comune di Y di autorizzare un nuovo impianto di telefonia su di un immobile privato.

Ad inizio aprile 2021, Il Comune autorizza il progetto con la prescrizione di ridurre l'altezza dell'impianto, con atto puntualmente comunicato alla società, ove viene fatto riferimento a previsione regolamentare locale destinata ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telecomunicazione.

Nel maggio successivo, la società presenta istanza di riesame - cui il Comune non fornisce riscontro - indicando specifici elementi di ordine tecnico volti a contestare la sostenibilità della prescrizione posta dal Comune in esito alla conferenza di servizi.

Con ricorso notificato a fine giugno e depositato nei primi giorni di luglio dello stesso anno, la società propone ricorso al competente TAR Liguria per l'annullamento della prescrizione contenuta nell'atto abilitativo comunale, deducendo difetto di istruttoria e di motivazione nonché violazione di legge, impugnando anche la previsione regolamentare comunale citata nell'atto impugnato; chiede inoltre che venga dichiarata l'illegittimità del silenzio tenuto dal Comune a fronte dell'intervenuta proposizione dell'istanza di riesame, attesi gli specifici elementi in fatto ivi forniti. Propone istanza cautelare.

Sulla base della traccia di cui sopra e dei dati forniti, il/la candidato/a rediga la memoria difensiva del Comune di Y per l'udienza in camera di consiglio fissata dal Tribunale Regionale, inserendo tutti gli elementi formali necessari per la tipologia di atto individuata e sviluppando la trattazione in diritto.

TRACCIA NON ESTRATTA

12.01.2023

MD

g

Autore
g
g
g

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVI – AVVOCATO - CATEGORIA D – POSIZIONE ECONOMICA D.1

PRIMA PROVA SCRITTA - TRACCIA N. 3

Il Comune di Z, proprietario di alcuni locali siti in Z, località Y ha intimato alla società S sfratto per morosità da tali locali, dalla stessa società condotti in locazione, convenendola in giudizio per ottenere la convalida dello sfratto e la condanna al pagamento dei canoni insoluti.

La società intimata e i suoi soci, opponendosi alla convalida, hanno proposto domanda riconvenzionale per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti in virtù della condotta illegittima del Comune locatore, che si era opposto alla rideterminazione del canone.

La domanda del Comune è stata accolta dal Tribunale, il quale, confermata l'ordinanza di rilascio emessa in via provvisoria, ha condannato la società conduttrice al pagamento dell'importo dei canoni insoluti oltre accessori, rigettando la sua domanda riconvenzionale.

Promuovono appello, innanzi alla competente Corte di Genova, la società e i soci per la riforma della sentenza del Tribunale, deducendo che l'immobile locato, già appartenente al demanio statale, aveva originariamente un valore stimato dall'Agenzia del Demanio e che, sulla base di tale valore, era stato fissato contrattualmente il canone di locazione nel contratto da loro stipulato con la stessa Agenzia e che, tuttavia, in seguito l'immobile era stato trasferito al Comune, il quale gli aveva attribuito un valore sensibilmente più basso (di circa il 50%), contestualmente rifiutandosi di ridurre in via proporzionale il canone di locazione.

Tale condotta - che, secondo gli appellanti, integrerebbe la violazione, da parte del Comune stesso, degli obblighi di correttezza e buona fede nell'adempimento del contratto previsti dall'art.1375 cod. civ. e costituirebbe quanto meno una concausa del mancato pagamento dei canoni - avrebbe loro determinato un danno risarcibile, oggetto della domanda riconvenzionale disattesa ed anzi sostanzialmente non esaminata dal Tribunale, con violazione dell'art.112 cpc..

Sulla base della traccia di cui sopra e dei dati forniti, rediga il/la candidato/a la memoria di costituzione a difesa del Comune di Z davanti alla Corte di Appello, inserendo tutti gli elementi formali necessari per la tipologia di atto individuata e sviluppando la trattazione in diritto.

TRACCIA ESTRATTA

12.01.2023

MD

G

Autentico
C/P
Lulke
AB